



CITTA' DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 71/2010

Oggetto: Disposizioni agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.

II SINDACO

Premesso che la Legge Finanziaria 2007, art. 1 comma 1130, 1131, 1132 promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Che tali criteri sono fissati dai seguenti standard europei: UNI EN 13432; EN 14995;

Che il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006, recante "norme in materia ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l'altro le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;

Che, anche al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio al posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano Comunale di raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto per quello che concerne i conferimenti della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani presso i siti di trattamento finale;

Che un recente rapporto dell'UNEP (Agenzia per la protezione dell'Ambiente delle Nazioni Unite) sull'inquinamento marino ha evidenziato la grave situazione riscontrata in ogni area geografica e lo stesso segretario generale dell'Unep, Achim Steiner, ha esplicitamente sollecitato provvedimenti di divieto dell'utilizzo di shoppers non biodegradabili;

Visto Il Decreto Legislativo n° 152 del 3.04.2006, in particolare gli articoli da 177 a 266;

Visto l'art. 50 del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267;

Vista la Legge Finanziaria 2007, art.1, commi n°1129, 1130, 1131, 1132;

ORDINA

A decorrere dal 1° gennaio 2011, a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali.

E' inoltre vietato l'uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 01.03.2011.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. Dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.

Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 3 – 4° comma della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Piemonte (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione della presente (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune, affissione dei manifesti lungo le strade cittadine ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente Ordinanza si trasmetta a:

- attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, con prescrizione che la presente venga resa nota al pubblico mediante affissione nel proprio esercizio.
- Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA, Piazza Risorgimento n. 2 a Saluzzo
- Comando Compagnia Carabinieri di Racconigi
- Comando Polizia Municipale di Racconigi
- Associazione Commercianti ASCOM: *Sede Centrale:* Via Mabellini, 2/1 a Savigliano *Sede Territoriale:* Via Beata Caterina 1 a Racconigi
- Confartigianato Associazione Artigiani Della Provincia di Cuneo: Via Molinasso 18 a Savigliano
- Associazione Racconigi in Centro, Via Beata Caterina 1 a Racconigi
- Associazione Racconigi Eventi, Via Beata Caterina 1 a Racconigi

Gli Agenti tutti della Forza pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Racconigi, lì 22.12.2010

F.to IL SINDACO
(TOSELLO Dott. Adriano)